



ISTITUTO COMPRENSIVO AUTONOMO STATALE "S. SOLIMENE"

Via Corrado Graziadei, 37 - 81056 SPARANISE (CE) Tel. 0823/430221

Cod. Mecc.: CEIC84600C - Cod. Fisc.: 80006890612

e-mail ceic84600c@istruzione.it Sito <https://www.icassolimene.edu.it>

PEC ceic84600c@pec.istruzione.it

Sparanise 02/12/2024

ICAS "S. SOLIMENE" SPARANISE CE
Prot. 0006632 del 02/12/2024
VII (Uscita)

Al personale scolastico

Al DSGA

Al sito web

Circolare n. 39

Oggetto: obblighi di vigilanza

Con la presente si reitera quanto già indicato nella direttiva sulla sicurezza pubblicata ad inizio anno scolastico, con particolare riferimento agli obblighi di vigilanza dei docenti e dei collaboratori scolastici. Il personale scolastico è tenuto a segnalare tempestivamente eventuali inadempienze in modo chiaro, dettagliato e non generico al fine di adottare i provvedimenti del caso.

*Gli obblighi di vigilanza sugli alunni e gli impegni per la sicurezza a cura degli operatori scolastici decorrono dal momento dell'ingresso degli alunni nei locali scolastici dal cancello esterno sino all'uscita dal complesso scolastico. La vigilanza è estesa anche alle attività scolastiche che si svolgono in aree, spazi o locali esterni alla scuola o in orario aggiuntivo. Si ricorda che i docenti, all'inizio mattutino delle lezioni, debbono trovarsi a scuola prima dell'inizio legale delle attività (cinque minuti prima); i docenti assistono gli alunni anche durante l'uscita al termine delle lezioni. I collaboratori scolastici vigilano in occasione dei movimenti interni degli alunni, singoli o in gruppi. In caso di attività di arricchimento formativo, visite guidate ecc., gli obblighi di vigilanza sono estesi all'intero arco temporale di durata delle dette attività, inclusi i tempi destinati ai trasferimenti individuali o collettivi. L'obbligo di sorveglianza da parte dei docenti copre tutto l'arco di tempo in cui gli alunni sono affidati all'istituzione scolastica (sentenza della Corte di Cassazione Civile, sez I n°3074/1999). 2) **In caso di allontanamento del docente dalla classe, il docente medesimo richiederà l'intervento del collaboratore scolastico più vicino (per nessun motivo va lasciata la classe incustodita);** in caso di uscita degli alunni dall'aula durante le lezioni, la vigilanza compete al personale collaboratore scolastico più vicino, il docente in caso di assenza prolungata dell'alunno dalla classe chiederà spiegazioni al collaboratore scolastico. 3) Gli operatori scolastici intervengono, indipendentemente dalla classe di competenza, nelle situazioni di rischio o di conflitto fra alunni. 4) La vigilanza è esercitata inoltre: - nei confronti degli alunni diversamente abili o che manifestino specifici ed accertati comportamenti di rischio; tali comportamenti dovranno essere portati all'attenzione del consiglio di interclasse/classe e segnalati al Dirigente Scolastico per l'adozione di ogni eventuale provvedimento straordinario; - durante lo svolgimento dell'intervallo per la ricreazione da parte del docente che ha effettuato lezione nell'ora immediatamente precedente; - nell'accesso ai servizi igienici (da parte del collaboratore scolastico); l'uscita degli alunni dalla classe deve avvenire solo dopo che il docente abbia accertato la presenza del collaboratore scolastico nella zona interessata. 5) **I cambi di classe fra docenti devono essere disimpegnati in modo rapido.** Nell'eventualità in cui una classe accolga uno o più alunni per i quali siano stati accertati e portati all'attenzione del consiglio di classe/interclasse comportamenti a rischio (tentativi ripetuti di fuga, aggressioni, atti vandalici, ecc.), il docente in uscita: a. attende nell'aula il collega subentrante (se non ha altra lezione) il quale, nel caso provenga da altra classe: - provvede al trasferimento con la massima sollecitudine; - ove lo ritenga opportuno, richiede la temporanea vigilanza del collaboratore scolastico sulla classe che da lui viene lasciata; b. fornisce le relative istruzioni al collaboratore scolastico affinché questi eserciti la vigilanza provvisoria sull'eventuale classe nella quale deve trasferirsi. c. in generale i docenti devono*

*provvedere al trasferimento con la massima sollecitudine In caso di impossibilità, il **docente uscente richiede la diretta vigilanza da parte del collaboratore scolastico più vicino. 6) Il collaboratore scolastico del piano di competenza collabora nella vigilanza durante l'intervallo per la ricreazione.***

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Cassio IZZO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, c. 2 D. Lgs n.39/93